

Una novità introdotta dalla l. n°125 del 24.07.2008 di conversione del d.l. n°92/2008 e passata un po' in sordina, concerne la riscrittura dell'art. 495 del codice penale.

La norma ora introdotta, rubricata "*Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri*", prevede che "*Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni*".

La novità è rappresentata dal fatto che, ai fini della configurazione della fattispecie di reato, non è più necessario che la dichiarazione avvenga in un atto pubblico come invece contenuto nella vecchia formulazione della disposizione, essendo sufficiente che la falsa attestazione sia resa dinanzi ad un pubblico ufficiale.

E la cosa non è di poco conto, se pensiamo all'attività delle forze di polizia, ed in particolare a quella degli organi di polizia stradale.

La lettera della norma lascia infatti intendere che debbano essere perseguite penalmente tutte quelle false attestazioni concernenti l'identità o le qualità personali di un soggetto, richieste in occasione di controlli di polizia stradale e, più in generale, in tutto l'operato di polizia amministrativa.

Basti pensare, giusto per fare un esempio, al soggetto il quale, in sede di redazione di un verbale di contestazione ex art. 180 C.d.S., o attesta falsamente la propria identità, oppure dichiara di aver conseguito la patente di guida, mentre invece, in sede di controllo, emerge che lo stesso non ha mai ottenuto tale abilitazione alla conduzione dei veicoli.

Ad appesantire ulteriormente la posizione del reo, il fatto che la stessa legge di conversione del d.l. 92/2008 preveda, con una modifica all'art. 381 del c.p.p. , l'inserimento della fattispecie di reato contemplata dal novellato art. 495 c.p. nella categoria di reati per i quali è possibile procedere all'arresto facoltativo in flagranza di reato, in deroga ai limiti generali previsti dalla medesima disposizione.

Giacomo Pellegrini